



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti gli articoli 14 e 15 dell'O.M. 27/2026

VISTA la Circolare Ministeriale DGPER prot. n. 11814 del 06/05/2026 contenente istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.;

VISTA la Nota dell'Ufficio VI - Ambito Territoriale di Ferrara Prot. n.8408 del 11/09/2026 relativa alla restituzione dei posti a seguito dell'esaurimento delle graduatorie delle classi di concorso ADAA-ADEE;

Preso atto che l'esito delle convocazioni dalle graduatorie di Istituto, anche delle scuole viciniori, non hanno consentito l'individuazione di un avente diritto;

Preso atto della necessità di reperire docenti, anche in possesso del titolo di studio, che permettano di garantire la continuità del servizio di istruzione;

Visto il CCNL scuola vigente;

PUBBLICA IL PRESENTE INTERPELLO

per provvedere al conferimento fuori graduatoria, ai sensi dell'art. 14, c.22 dell'O.M. n. 27/2026, all'assegnazione di n. 1 supplenza su posto sostegno nella scuola primaria (ADEE) secondo le seguenti disposizioni:

- Inizio il 28/09/2026
- Termine il 30/06/2026
- Disponibilità di n. 1 posto :

n. 1 supplenza al 30 giugno 2027: ADEE - SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA, spezzone n. 5 ore settimanali+ 1 PROGRAMMAZIONE, dal 28/09/2026 al 30/06/2027;

sede di servizio plesso:

- Scuola Primaria di Copparo, P.zza Libertà,5 - Copparo (FE).

È richiesto il possesso dell'abilitazione all'insegnamento per il sostegno: **Si**

Tutti gli interessati sono tenuti a presentare entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25/09/2026 la propria disponibilità al conferimento della supplenza compilando il form al seguente link:

<https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/FEME0037>

Si ricorda di allegare documento di identità valido e curriculum vitae aggiornato.

Si riportano ulteriori note aggiuntive utili al candidato:

La supplenza sarà conferita agli aspiranti che avranno presentato domanda nei termini indicati, secondo il seguente ordine di priorità: 1. Possesso dell'abilitazione per la classe di concorso (per il sostegno: possesso della specializzazione)

2. Aver prestato servizi di insegnamento, preferibilmente per la medesima tipologia di posto e preferibilmente in continuità presso l'Istituto Comprensivo di Copparo 3. Possesso di laurea in pedagogia/psicologia o in discipline affini 4. Possesso di altri titoli di studio A parità di ordine di priorità evidenziabile sul punto 2. saranno tenuti in considerazione i titoli culturali dei punti 3. e 4. L'Istituzione scolastica potrà richiedere integrazioni rispetto alla documentazione presentata dai candidati. Il conferimento della supplenza sarà comunicato telefonicamente al recapito fornito dall'aspirante nel modulo. La supplenza dovrà essere accettata immediatamente e la presa di servizio dovrà avvenire il 28/09/2026, pertanto si prega di tenersi a disposizione per la giornata del 25/09/2026. I riscontri pervenuti oltre l'orario indicato verranno presi in considerazione solo in caso di necessità sulla base della data e dell'orario di arrivo, in assenza di riscontri pervenuti entro i termini. Sarà soggetto a puntuale verifica il possesso dei requisiti richiesti e dichiarati nell'istanza di disponibilità, ivi compresi gli estremi del conseguimento dei titoli di studio e di specializzazione al sostegno. Il presente interpello è da considerarsi non efficace laddove i posti vengano coperti con eventuale ulteriore scorrimento delle graduatorie.

Si precisa che: IL PRESENTE AVVISO VALE ANCHE PER L'ACQUISIZIONE DI DISPONIBILITA' UTILI PER LA COPERTURA DI SUCCESSIVE ALTRE SUPPLENZE BREVI ENTRO 10GG CON CARATTERISTICHE DI URGENZA NELL'A.S. 2026/2027 NELL'AMBITO DEI PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI COPPARO, ANCHE CON NECESSITA' DI PRESA DI SERVIZIO IMMEDIATA.

Una volta ricevute e valutate le candidature, verrà dato riscontro al candidato che verrà convocato per la presa di servizio. L'individuazione del candidato sarà pubblicata all'Albo Online dell'istituto.

Si ricordano le sanzioni di cui all'art 15 dell'O.M. 27 del 16 febbraio 2026:



Articolo 15 (Effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro e abbandono del servizio)

1. La stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio. In caso di assegnazione dell'incarico di supplenza da GAE e GPS: a) la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto nonché sulla base della procedura di cui all'articolo 14, comma 22, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie; b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c), per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie.

2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, in caso di assegnazione dell'incarico di supplenza sulla base delle graduatorie di istituto: a) la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, in questi ultimi casi anche a titolo di completamento, su posto comune comporta, esclusivamente per gli aspiranti docenti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma, in questi ultimi casi anche a titolo di completamento, per posto di sostegno comporta, esclusivamente per gli aspiranti docenti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;

b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c), per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. 3. Il personale in servizio su una supplenza di cui all'articolo 2, comma 6, lettera c), ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l'incarico precedentemente conferito.

4. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), e) e f) sono depennati dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d'istituto. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c) e d) sono esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d'istituto unicamente con riferimento alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio. Conseguentemente all'adozione dei suddetti provvedimenti, si provvede alla risoluzione del contratto di lavoro eventualmente stipulato, dichiarando il servizio prestato non valido ai fini giuridici.

I dati personali che verranno inseriti nella candidatura al presente avviso sono trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FEDOZZI ISABELLA**